



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.13

Diritto applicabile e regole di interpretazione

1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti). 2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformita' della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le parti. _____ 1 Si precisa che il diritto interno delle parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorità di tale parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non e' vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità delle parti. Il tribunale non e' competente a statuire sulla legittimita' di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della parte della controversia.

3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), puo' adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato puo' decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
------	--

Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
---------	---------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it